



CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI TORRE GAIA – ROMA

REGOLAMENTO PER L'USO E LA FREQUENTAZIONE DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI CONSORTILI

(NORMATIVA approvata con deliberazione di Consiglio di Amministrazione del 22/09/2015, entrerà in vigore il 1/10/2015).

FINALITA'

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la fruizione dei parchi e delle aree verdi, promuovere la funzione sociale e ricreativa, che il verde assolve nell'ambito consortile, e di tutelare l'aspetto ornamentale paesaggistico e biologico delle aree verdi.

DISPOSIZIONI

Chiunque è tenuto a rispettare le aree verdi e i manufatti su di esse esistenti.

E' fatto obbligo rispettare i frequentatori delle aree verdi, evitando di svolgere attività e tenere comportamenti che possano impedire o anche solo limitare le loro finalità di utilizzo.

Ogni consorziato è direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone/ospiti -accompagnate e/o a lui affidate- o cose di cui abbia la custodia, ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

FRUIBILITA'

*Il verde pubblico è fruibile in permanenza dai consorziati e dai residenti; **l'accesso è altresì consentito ai non residenti se ospitati e/o accompagnati da consorziati che, si ribadisce, sono sempre responsabili di eventuali danni provocati "dall'ospite"**.*

I parchi, i giardini e, in generale tutte le aree verdi, di norma sono aperti al pubblico negli orari esposti all'entrata.

Le aree verdi sono accessibili con i limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio.

L'Amministrazione può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale delle stesse, per la manutenzione o per motivi di sicurezza.

Può, inoltre, impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione; in tale occasione apposita segnaletica indicherà il motivo della chiusura.

ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Le aree verdi sono a disposizione dei consorziati per lo svolgimento di attività sociali, il gioco dei bambini, lo svago ed il necessario esercizio fisico.

Tutte le attività che rispondono alle finalità di cui sopra sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, tenendo sempre conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

L'Amministrazione consortile, tramite il personale della Vigilanza, può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrecano disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l'ambiente naturale e/o ne impediscono o limitano l'uso.

Unico scopo prefisso è tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore, tutelare la vegetazione e far sì che la funzione specifica di ogni area verde non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Non sono consentite attività rumorose che per la loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori secondo gli ordinari canoni di buon senso e ragionevolezza e nel rispetto delle finalità delle aree verdi e l'utilizzo a cui sono preposte.

E' vietato l'uso degli strumenti musicali amplificati, fatte salve le iniziative dell'Amministrazione Consortile o da essa autorizzate. Sono vietati gli schiamazzi, l'uso di strumenti musicali in genere e quello delle apparecchiature a diffusione sonora, i cui suoni siano percepibili dagli abitanti delle abitazioni più vicine anche a finestre aperte.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate.

E' vietato tenere comportamenti non rispettosi della sicurezza urbana e della pubblica decenza.

Non è consentito in tutte le aree verdi depositare e/o occupare gli spazi con attrezzature, strutture e materiale di qualsiasi tipo e natura, anche temporaneamente; salve le iniziative dell'Amministrazione Consortile o da essa autorizzate.

E' fatto divieto di imbrattare le aree verdi; i rifiuti devono essere deposti negli appositi contenitori.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE

E' vietata la raccolta di fiori e qualsiasi parte della vegetazione.

E' vietato calpestare le aiuole fiorite.

I tappeti erbosi sono di norma calpestabili dai pedoni, tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco.

Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i "veicoli" giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni.

Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni costituenti pertinenza.

Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e fumare.

In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere.

Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica.

ATTIVITA' PARTICOLARI

Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per feste di gruppo.

All'interno delle aree verdi, è ammesso lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni promosse dal Consorzio oppure dal medesimo autorizzate.

Per lo svolgimento degli spettacoli e/o delle manifestazioni anzidette, l'organizzatore è comunque tenuto a munirsi delle autorizzazioni degli organi competenti.

VIGILANZA E SANZIONI

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Consortile che si avvale del personale di Vigilanza. L'inottemperanza alle norme del presente regolamento, che non costituiscono violazioni a norme penali e non siano già punite da leggi e regolamenti dello Stato e del Comune, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 200,00.

Prot. n° 605/15

F.to Il Consiglio di Amministrazione

Torre Gaia, 1 ottobre 2015